

COMUNE DI
BARENGO



PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. **13**

Trasmessa a

Il

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARENGO E LA SOCIETA' "DOG'S WORLD SNC DI RAIMONDI DAVIDE & C." PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE. PERIODO 01.01.2014/31.12.2015

L'anno **duemilaquattordici** addì **otto** del mese di **marzo** alle ore 10,45 , convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

Maggeni Fabio
Boniperti Alberto
Boniperti Gaudenzio
Rabozzi Francesco
Zanari Eleonora

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALI

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
	X
X	
X	
4	1

Partecipa il Segretario Comunale FAVINO Dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Signor Maggeni Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

G.C. N° 13 DEL 08.03.2014

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARENGO E LA SOCIETA' "DOG'S WORLD SNC DI RAIMONDI DAVIDE & C." PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE. PERIODO 01.01.2014 / 31.12.2015.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA

- la legge n. 281 del 11.08.1991: "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", la quale demanda ai Comuni la cattura e l'osservazione dei cani rinvenuti sul territorio e la successiva custodia fino all'individuazione del legittimo proprietario, all'adozione o alla morte dell'animale;
- la Legge Regionale n. 34 del 26.07.1993: "Tutela e controllo degli animali da affezione";

PREMESSO che i Comuni possono gestire questo servizio singolarmente o associandosi tra di loro;

RILEVATO che :

- il Comune di Barengo non dispone di un proprio canile;
- il problema del randagismo compromette seriamente la tutela della salute pubblica, pregiudicando l'ordine igienico-sanitario del Comune nonché la sicurezza del territorio;

VISTO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n° 24 del 24/11/2006 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 35 del 20.12.2007 ed in particolare l'art. 3 comma 8 che prevede la possibilità di affidamento diretto in caso di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000,00;

DATO ATTO che, con nota pervenuta la prot. 4351 in data 05.12.2013, la Ditta Dog's World Snc di Raimondi Davide & C. di Carpignano Sesia si è dichiarata disponibile a stipulare una convenzione per il biennio 2014/2015 alle condizioni economiche di cui all'allegata bozza;

VALUTATA la convenienza economica della proposta pervenuta e ritenuto di aderire alla convenzione autorizzando l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

VERIFICATA la legittimità del presente atto ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai rispettivi responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di convenzione tra il Comune di Barengo e la Ditta Dog's World Snc di Raimondi Davide & C. di Carpignano Sesia, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, costituita da n° 10 articoli per il periodo 01.01.2014 /31.12.2015;

2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio affinché assuma tutti gli atti conseguenti per l'esecuzione della presente deliberazione nonché per l'assunzione dei necessari impegni di spesa;
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione.

Con successiva separata votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARENGO E LA SOCIETA' "DOG'S WORLD S.N.C. di Raimondi Davide & C." PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, OSSERVAZIONE SANITARIA ED ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella Casa Comunale, con la presente scrittura privata (Convenzione), valida a tutti gli effetti di legge, tra

- Il Comune di Barengo

e

- La Società Dog's World S.n.c. di Raimondi Davide & C., con sede legale in Carpignano Sesia (No), Cascina Comunità 1

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Barengo, affida alla Società "Dog's World S.n.c. di Raimondi Davide & C.", d'ora in poi denominata "Società", i servizi di:

- a) cattura cani randagi;
- b) canile sanitario;
- c) canile rifugio;

per i cani rinvenuti sul territorio del Comune di Barengo.

I servizi summenzionati sono diretti all'attuazione delle finalità di cui alla L. 14/08/1991, N. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) ed alla L.R. Piemonte 26/07/1993 N. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) mediante la stipulazione di convenzione con canile privato per la realizzazione di detti servizi che le citate disposizioni normative conferiscono ai comuni singoli e/o associati.

ART. 2 – CATTURA DEI CANI E PERIODO DI OSSERVAZIONE SANITARIA

Il servizio di accalappiamento degli animali d'affezione vaganti o randagi, deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, con reperibilità 24 ore giornaliere festivi compresi.

L'intervento di accalappiamento dovrà essere eseguito esclusivamente a seguito di richiesta inoltrata dal personale del locale Ufficio di Polizia Municipale o, in assenza di questi ed in casi di assoluta urgenza, dal Sindaco territorialmente competente, dal personale dell'Arma dei Carabinieri o appartenente ad altre forze di Polizia dello Stato.

La Società, ricevuta la segnalazione della presenza di cani vaganti e/o randagi, provvede alla loro cattura con metodi appropriati ed al successivo trasferimento presso la struttura della Società medesima ove un medico veterinario convenzionato e/o del Servizio Sanitario dell'ASL competente provvederà all'osservazione sanitaria per un periodo di dieci giorni, all'identificazione con microchip (per i cani che ne sono sprovvisti) ed agli interventi obbligatori di profilassi veterinaria.

All'atto del ritiro del cane, sia esso rinvenuto e catturato e/o affidato da personale del Comune, la Società provvederà a redigere apposito Verbale, il cui originale, sottoscritto dall'incaricato della Società per accettazione della presa in carico dell'animale, verrà trasmesso all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Barengo; una copia dello stesso sarà custodita dalla Società.

Per ogni cane vagante e/o randagio catturato la Società si obbliga a verificarne presso il proprio canile la presenza del tatuaggio o microchip e a farne comunicazione al Comune, il quale provvederà ad identificarne il proprietario e ad avvisarlo, invitandolo e/o sollecitandolo al ritiro dell'animale presso la struttura della Società.

La Società si impegna a fornire, ai cittadini che ne facciano richiesta, le informazioni relative ai cani catturati (luogo e data del ritrovamento, dati segnaletici, numero del tatuaggio o microchip e modalità per la restituzione), desumendole da un apposito registro di carico-scarico che dovrà essere tenuto aggiornato dal responsabile della custodia degli animali.

Durante il periodo di osservazione sanitaria del cane, la Società redigerà una Scheda Identificativa del cane corredata da riproduzione fotografica, essa verrà consegnata al Comune con allegata la certificazione del veterinario dell'ASL di avvenuto inserimento del Microchip.

ART. 3 – TRASFERIMENTO DEI CANI

I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, sono restituiti al legittimo proprietario e/o al detentore che provvederà al ritiro dell'animale, previo pagamento delle spese inerenti l'accalappiamento, delle spese per la retta giornaliera per l'intero periodo effettivo di ricovero, nonché delle spese per profilassi sanitaria e di tutte le ulteriori spese regolarmente documentate sostenute per cure mediche e/o per eventuali interventi chirurgici prestati poiché necessari alla salute del cane, secondo parere del Responsabile Sanitario della struttura.

Nel caso in cui il legittimo proprietario e/o detentore non fosse rintracciabile, non volesse e/o non potesse ritirare il cane e pagare quanto da lui dovuto alla Società, sarà cura del Comune provvedere al mantenimento economico dello stesso.

I cani catturati, dopo aver trascorso il periodo di osservazione sanitaria di dieci giorni nel reparto del Canile Sanitario, saranno successivamente trasferiti al reparto della struttura adibito a Canile Rifugio.

ART. 4 – TRATTAMENTO ED AFFIDAMENTO DEI CANI

I cani vaganti catturati non tatuati, e quindi sprovvisti di legittimo proprietario e/o detentore, potranno essere ceduti a privati che ne facciano richiesta, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Ogni cane privo di tatuaggio o microchip, rinvenuto sul territorio del Comune, prestatogli adempimenti di cui agli articoli che precedono, potrà, a discrezione della Società, essere affidato provvisoriamente a privati in grado di offrire sicure garanzie di umano e costante trattamento, nel rispetto delle vigenti leggi a tutela degli animali.

L'affidamento diventerà definitivo trascorsi 60 giorni dalla data della cattura qualora la proprietà del cane non sia stata rivendicata da alcuno.

La collocazione del cane mediante affido a privati obbliga la Società a darne immediata comunicazione al Comune di Barengo ed all'ASL di competenza.

ART. 5 – PROFILASSI, CURE, STERILIZZAZIONE E VACCINAZIONI

La Società garantisce assistenza sanitaria a favore degli animali a qualunque titolo ospitati presso la propria struttura, praticando, sia in proprio sia con servizio veterinario, le profilassi sanitarie e le cure mediche prescritte dalle disposizioni in vigore sotto le direttive del Servizio Veterinario dell'ASL competente.

Allo scopo di controllare la riproduzione della popolazione canina, in conformità dei principi di cui alla L. 281/1991, la Società, per il tramite del medico veterinario incaricato provvederà a praticare la sterilizzazione: a) dei cani di sesso femminile ospitati presso la struttura non iscritti all'anagrafe canina; b) dei cani di sesso femminile tatuati per i quali non sia stato possibile risalire al legittimo proprietario e/o detentore.

Il Comune di Barengo si obbliga a rimborsare alla Società tutte le spese di sterilizzazione sostenute, previa richiesta formale documentata tramite fattura.

La Società provvederà alla profilassi sanitaria periodica gratuitamente (vaccinazioni, controllo parassiti interni ed esterni, profilassi periodica della filaria) esclusi medicinali e trattamenti straordinari che necessitassero per la salute dei cani secondo le disposizioni del veterinario incaricato.

Il Comune di Barengo si obbliga a rimborsare alla Società tutte le spese mediche straordinarie sostenute, previa richiesta formale documentata tramite fattura.

ART. 6 – SOPPRESSIONE EUTANASICA E DECESSO

In conformità alla normativa vigente i cani ricoverati nella struttura potranno essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari ed in maniera da non causare sofferenza all'animale, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità,

In caso di decesso di un cane inviato dal Comune di cui alla presente Convenzione, o di recupero di una salma di cane/gatto, il trasporto, lo smaltimento ed incenerimento del corpo dovrà essere praticato secondo le disposizioni di legge, tramite il Presidio Multizonale di Polizia Veterinaria o in assenza di esso tramite servizio autorizzato. Tutte le spese inerenti saranno al carico del Comune.

ART. 7 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune corrisponderà alla Società:

1. L'importo di € 300,00 + IVA, (una tantum per ogni anno) per la reperibilità, da pagarsi al momento dell'emissione della fattura inerente al 1° bimestre;
2. L'importo di € 30,00 + IVA per il servizio di accalappiamento cani (recupero di una salma di cane/gatto);
3. L'importo giornaliero di € 3,00 + IVA per ogni cane ricoverato presso la struttura per tutto il periodo di osservazione sanitaria di 10 giorni.
4. L'importo di € 30,00 + IVA per la profilassi sanitaria che consiste in: controllo parassiti interni ed esterni, vaccinazione eptavalente e controllo filariosi, fatti salvi interventi straordinari che necessitassero per la salute del cane.
5. L'importo giornaliero di € 3,00 + IVA per ogni cane alloggiato in box del canile rifugio. Tale importo grava sul Comune fino al momento dell'adozione e/o decesso dell'animale.
6. L'importo di € 60,00 + IVA per ogni salma di cane da incenerire

**La profilassi sanitaria periodica per i cani alloggiati nel canile rifugio è gratuita.
È escluso ogni intervento sanitario straordinario.**

I costi inerenti all'identificazione con microchip (per i cani che ne sono sprovvisti) effettuata dal medico veterinario convenzionato e/o del Servizio Sanitario dell'ASL competente sono a carico del Comune a cui verrà inviata direttamente la fattura e/o ricevuta.

Tutti gli importi indicati sono da considerarsi IVA esclusa e verranno comunicati mediante l'invio di fattura bimestrale con termine di pagamento ivi previsto di trenta (30) giorni dalla data di emissione della stessa.

Il pagamento dell'importo come indicato in fattura dovrà essere effettuato dal Comune mediante bonifico bancario. Il Comune non potrà detrarre, a sua discrezione, dall'importo della fattura le spese sostenute per effettuare il bonifico bancario.

In caso di mancato e/o inesatto pagamento dell'importo della fattura e/o di pagamento effettuato successivamente alla scadenza del termine suindicato di trenta giorni, decorreranno a carico del Comune interessi di mora ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 09/10/2002 N. 231 (Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), interessi che verranno computati nella fattura del trimestre successivo.

Il Comune si impegna a corrispondere gli importi di cui alla presente Convenzione anche dopo la scadenza della stessa, se presso la struttura dell'Azienda in tale momento risulteranno presenti cani inviati dal Comune. Questo impegno verrà meno al momento del ritiro, da parte del Comune, dei cani suddetti.

ART. 8 – DURATA

La durata della presente Convenzione viene stabilita in anni 2 (due), con decorrenza 01.01.2014 e scadenza il 31.12.2015 e potrà essere prorogata con determinazione del Responsabile del Servizio competente sentita la Società.

Disdetta della presente Convenzione dovrà pervenire alla Società tramite lettera raccomandata almeno 90 giorni precedenti la data di scadenza della stessa.

Le spese per l'eventuale registrazione, nonché tutti i costi e/o diritti (di segreteria, marche da bollo, ecc...) inerenti alla presente Convenzione verranno corrisposti da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Per gravi e documentate inadempienze di una delle parti di cui alla presente Convenzione (Comune e/o Società), la parte adempiente potrà, a sua scelta, agire per chiedere l'adempimento dell'obbligazione o la risoluzione anticipata del contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

ART. 10 – DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti rinviano a quanto in materia disposto dalla normativa di legge vigente.

VERIFICA di LEGITTIMITA'

(Art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in merito alla legittimità della deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 08.03.2014 ai sensi del 2° comma dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 08.03.2014

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 08.03.2014 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 08.03.2014

Il Responsabile del Servizio
f.to Favino Dott. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 08.03.2014 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto la presumibile spesa derivante dal presente atto trova già copertura all'intervento n. 1.03.01.03 del bilancio pluriennale 2013/2015 – anno 2014 – e che lo stesso verrà riconfermato con la necessaria disponibilità nel bilancio di previsione 2014 in fase di predisposizione.

Li, 08.03.2014

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 05-4-2014 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari - come previsto dall'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
f.to Maggeni Fabio

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

(1)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 124)

N. 90 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno 05-4-2014 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 05-4-2014

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

☐ è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile il **08.03.2014** ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d. lgs. 267/200

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 05-4-2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Favino Dott. Giuseppe)

(1) Per la copia scrivere firmato.